ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1396 del 20/03/2018
Oggetto	DPR 59 - 2013 - DITTA MBM SNC DI MACCANTI DARIA E C. NEL COMUNE DI FERRARA - MODIFICA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1464 del 20/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti MARZO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 5840/2018/AS/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Società “MBM snc di Maccanti Daria e C.” con sede legale nel Comune di Ferrara, via Piangipane n. 52 ed impianto nel Comune di Ferrara, via della Canapa n. 26. Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 6424 del 14.10.2014, volturato con atto P.G. n. 421 del 26.01.2018.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda in data 22.12.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. 1554 del 08.02.2018, dalla Società “MBM snc di Maccanti Daria e C.”, nella persona di Maccanti Daria, in qualità di Legale Rappresentante della Società, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Piangipane n. 52 ed impianto nel Comune di Ferrara, via della Canapa n. 26, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6424 del 14.10.2014 della Provincia, volturato con atto P.G. n. 421 del 26.01.2018, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza, formulata come richiesta di modifica sostanziale dell'AUA n. 6424 del 14.10.2014, riguarda la **modifica di prescrizioni e della planimetria** dell'atto su indicato ed in particolare l'eliminazione come pozzetto di campionamento di quello posto subito prima dello scarico in pubblica fognatura (contrassegnato con le lettere P.P.3 nell'allegato A dell'atto n. 6424 del 14.10.2014);
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti

  il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

  la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

  la L.R. n. 5/06;

  la L.R. 21/2012;

  la L. 447/95;

  la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

  la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6424 del 14.10.2014 della Provincia, volturato con atto P.G. n. 421 del 26.01.2018, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che tale modifica non comporta alcuna variazione quali-quantitativa dello scarico di acque reflue industriali, costituito da acque reflue di processo (autolavaggio), reflue domestiche e di prima pioggia, ma riguarda unicamente la modifica di prescrizioni e della planimetria di cui all'AUA n. 6424 del 14.10.2014, volturata con atto P.G. n. 421 del 26.01.2018;
- Visto il Parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara datato 22.02.2018 (assunto al PGFE/2018/2293 del 23/02/2018) alla modifica richiesta dalla suddetta società, che tale Ente classifica come non sostanziale, nel rispetto delle prescrizioni del gestore della pubblica fognatura (nota HERA S.p.A. prot. n. 19017 del 21.02.2018);
- Visto che lo scarico, contrassegnato con la lettera “S2” (allegato “A” - RF 2018), derivante dalla raccolta delle acque dei pluviali e di una caditoia stradale, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivante dal D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito nella pubblica fognatura, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6424 del 14.10.2014 della Provincia, volturato con atto P.G. n. 421 del 26.01.2018 ArpaE, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle

Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 6424 del 14.10.2014 della Provincia, volturato con atto P.G. n. 421 del 26.01.2018 ArpaE**, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla **Società "MBM snc di Maccanti Daria e C."**, C.F e P.IVA n. 01961730387 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Piangipane n. 52 ed impianto nel Comune di Ferrara, via della Canapa n. 26, come di seguito indicato:

- l'allegato "A" - rete fognaria unito all'atto della Provincia di Ferrara n. 6424 del 14.10.2014, è sostituito dall'allegato "A" - RF 2018 unito al presente atto;
- Le prescrizioni n. 1-2-3 del paragrafo A (atto n. 6424 del 14.10.2014) sono sostituite dalle seguenti:

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di via Canapa n. 26 nel Comune di Ferrara di acque reflue industriali, costituite da acque di prima pioggia, reflue domestiche e derivanti dall'autolavaggio ***(Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato)*** è contrassegnato con la lettera "S1" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF 2018.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tabella dei valori limite di emissione per scarichi di classe B e C in pubblica fognatura (unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B"), nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere "PP.1" (autolavaggio) e "PP.2" (prime piogge), indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF 2018.

3. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” - RF 2018.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6424 del 14.10.2014 della Provincia, volturato con atto P.G. n. 421 del 26.01.2018 ArpaE,** alla quale va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L’efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla società interessata da parte del S.U.A.P. di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed alla società HERA S.p.A. Direzione Acqua.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA’ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l’atto stesso, alternativamente al TAR dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. di Ferrara.

Firmato Digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.